

CAPITOLO I

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Sulla base delle disposizioni normative sopra elencate, gli intermediari bancari e finanziari vigilati sono tenuti ad inviare dati e informazioni alla Banca d'Italia, per consentirne lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali: la vigilanza sul sistema bancario e finanziario; la tutela della stabilità finanziaria; l'attuazione, nell'ambito dell'Eurosistema, della politica monetaria unica; la ricerca in campo economico-finanziario e la produzione delle statistiche; la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono pertanto necessariamente censiti dalla Banca d'Italia in forza delle medesime disposizioni normative in basi dati differenziate per tipologia.

Ai fini della presente Circolare, rilevano, gli obblighi segnaletici sopra elencati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto dati "nominativi" relativi:

- ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (censiti nell'archivio della Centrale dei rischi),
- alle informazioni sul credito e rischio di credito riferite alla clientela diversa dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio AnaCredit),
- agli assetti partecipativi e alla composizione sociale degli intermediari vigilati (censiti negli archivi degli Assetti Partecipativi Enti e Libro soci),
- alla composizione degli organi sociali degli intermediari vigilati (censiti nell'archivio degli Organi Sociali),
- alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default della clientela degli intermediari (censiti nell'archivio del *Loss Given Default*),
- alle esposizioni in sofferenza detenute dalle banche (censiti nell'archivio *Non Performing Loans*),
- alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio TAXIA),



- agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti con soggetti non residenti (censiti nell'archivio della Matrice dei Conti),
- alle grandi esposizioni, ai principali finanziatori, alla struttura del gruppo, al rischio di concentrazione, al rischio operativo e di controparte (censiti nelle basi informative di vigilanza armonizzata),
- alle attività di rischio e operazioni nei confronti dei soggetti collegati e alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati concessi a società non finanziarie (censiti nelle basi informative di vigilanza non armonizzata),
- alla predisposizione dei piani di risoluzione e alla struttura delle passività (censiti nelle basi informative di risoluzione).

Per la descrizione delle rilevazioni nominative della Banca d'Italia e degli archivi in cui tali dati sono contenuti si rinvia all'ALLEGATO I. Detto allegato è aggiornato da BI con cadenza annuale. Gli aggiornamenti dell'allegato vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Del tutto strumentale e trasversale rispetto a tali archivi è quello denominato "Anagrafe dei soggetti", che ha lo scopo di attribuire a tutti i soggetti indicati nelle segnalazioni degli intermediari un codice univoco utilizzato, in luogo dei dati anagrafici, per censire il medesimo soggetto nei citati archivi della Banca d'Italia.

Per tale ragione i dati anagrafici dei singoli soggetti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) contenuti nelle segnalazioni degli intermediari, vengono registrati in un apposito archivio gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Anagrafe dei soggetti", in cui sono raccolte anche le informazioni anagrafiche di tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.

I soggetti segnalati per la prima volta dagli intermediari e le imprese di nuova iscrizione nel Registro delle Imprese (con l'esclusione di quelle individuali) vengono "censiti" nell'Anagrafe affinché a ciascuno di essi venga assegnato un codice identificativo univoco (c.d. "codice censito") che sarà utilizzato nelle successive comunicazioni tra gli intermediari e la Banca d'Italia per indicare il medesimo soggetto.

L'attribuzione del "codice censito" oggetto del censimento anagrafico risponde a due esigenze: (i) ridurre gli oneri per gli intermediari segnalanti, che possono utilizzare il "codice censito" per tutte le segnalazioni relative al medesimo soggetto, senza dover trasmettere ogni volta gli attributi anagrafici



dello stesso; (ii) consentire alla Banca d'Italia di associare le diverse segnalazioni nominative, così da ottenere dati globali relativi al medesimo soggetto. Ciò assicura l'interoperabilità tra le diverse basi dati e consente un utilizzo integrato e più efficiente delle informazioni oggetto di segnalazioni obbligatorie per le finalità istituzionali della Banca d'Italia, senza alcun impatto sui diritti e le libertà dei soggetti segnalati. Infatti, il codice identificativo associato a ciascun nominativo oggetto della segnalazione ha carattere del tutto neutro, costituisce soltanto un alias del soggetto cui viene attribuito indipendentemente dalla tipologia di segnalazione compiuta dagli intermediari. L'Anagrafe tratta esclusivamente le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta identificazione dei soggetti e gli addetti alla gestione di tale base dati non possono accedere al contenuto delle segnalazioni effettuate dagli intermediari e riferite ai soggetti censiti. Essa ha carattere del tutto complementare e strumentale rispetto alle banche dati di cui la Banca d'Italia ha la titolarità in relazione al censimento delle segnalazioni cui gli intermediari sono tenuti per legge.

A garanzia della correttezza e qualità dei dati anagrafici collegati ai codici censiti, il processo di aggiornamento degli attributi registrati in Anagrafe prevede che: (1) gli intermediari comunichino le variazioni intercorse su soggetti da essi segnalati; (2) l'Anagrafe invii comunicazioni su tali variazioni a tutti gli intermediari interessati al soggetto; (3) gli intermediari verifichino la correttezza degli aggiornamenti ricevuti e apportino ulteriori modifiche, ove necessario.

L'Anagrafe inoltre rappresenta la fonte principale di alimentazione dell'analogo anagrafe del SEBC denominata RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*) per i soggetti residenti in Italia diversi dalle persone fisiche⁴, in forza di quanto previsto dal citato Indirizzo (UE) 2018/876, che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD. Il RIAD costituisce il registro condiviso relativo ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e permette lo sfruttamento integrato

⁴ RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).



delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Difatti, il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche centrali nazionali e dalla banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale.

2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2.1 Tipologie di soggetti censiti

Sono registrati in Anagrafe i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:
 - società residenti;
 - pubblica amministrazione;
 - altri soggetti residenti;
 - società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica); per quelli diversi dalle persone fisiche, il numero di attributi anagrafici registrati differiscono anche in base alla rilevazione nominativa per la quale è stato richiesto il censimento. Vengono definiti "comuni" gli attributi anagrafici registrati per tutte le rilevazioni e per tutti i soggetti; sono invece qualificati come "aggiuntivi" quelli richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative, secondo quanto previsto dalle Tabelle



Tabella 1 e Tabella 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le cointestazioni, l'Anagrafe attribuisce un codice censito univoco all'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più rapporti, senza rilevare informazioni sulla tipologia di legame né ulteriori dati anagrafici rispetto a quelli elencati nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2.



Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi (dati personali trattati)⁵

Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti (per le ditte individuali va indicato quello del titolare)	Comune
Cognome e nome	Cognome e nome per esteso della persona fisica	Comune
Luogo di nascita	CAB del comune di nascita per i soggetti nati in Italia o codice dello Stato estero di nascita per i soggetti nati all'estero	Comune
Data di nascita	Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica	Comune
Sesso	Sesso della persona fisica	Comune
Residenza anagrafica	CAB del comune di residenza per i soggetti residenti in Italia o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti residenti all'estero (per le ditte individuali va indicato il luogo in cui viene svolta l’attività)	Comune
Classificazione della clientela (Codice SAE)	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE), secondo le “ <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela</i> ” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Attività economica (Codice ATECO)	Classificazione delle attività economiche ATECO 2007	Comune
Specie giuridica	Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria	Comune
Eredità	Accettazione con beneficio d’inventario o non accettazione dell’eredità, nel caso di soggetto defunto	Comune

⁵ Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico “*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti*”.



Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi⁶

Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti	Comune
Codice LEI	<i>Legal Entity Identifier</i> , previsto per i soggetti che ne dispongono	Comune
Denominazione	Denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche	Comune
Sede legale	CAB del comune italiano o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti aventi sede legale all'estero	Comune
Sede legale casa madre	Codice dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre	Comune
REA	Numero d’iscrizione al REA	Comune
Specie giuridica	Forma societaria assunta dal soggetto o sua natura giuridica	Comune
Specie giuridica estera	Forma societaria assunta dal soggetto residente all’estero tra quelle indicate nella lista delle <i>legal form</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ⁷	Comune
Classificazione della clientela	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE) secondo le “ <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela</i> ” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese italiane o, nel caso di altri soggetti non contenuti nel Registro imprese, lo stato di cessazione del soggetto.	Comune

⁶ Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico “*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti*”.

⁷ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.



Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice ABI	Codice identificativo per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, CDP e Poste Italiane ⁸	Comune
Codice di controparte estera	Codice identificativo dell'Anagrafe titoli per i soggetti non residenti	Comune
Codice RIAD	Codice identificativo del soggetto assegnato dal registro RIAD della BCE	Aggiuntivo (AnaCredit ⁹)
Identificativo nazionale ¹⁰	Codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte. Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ¹¹ (Regolamento AnaCredit - Allegato IV)	Aggiuntivo (AnaCredit)
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte ¹² . Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Per le filiali estere (residenti in un Paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre. Per i fondi comuni d'investimento deve essere segnalato il codice identificativo delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Codice censito della controllante diretta. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Codice censito dell'impresa madre apicale. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Indirizzo	Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di	Aggiuntivo (AnaCredit)

⁹ La rilevazione AnaCredit è disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito.

¹⁰ Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.

¹¹ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

¹² Ad esempio, quando nel campo "Identificativo nazionale" viene riportato un codice fiscale estero, il campo "Tipo identificativo nazionale" indicherà "Tax code".

¹³ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.



Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
	avviamento postale, città, comune e provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	
Attività economica	Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	Aggiuntivo (AnaCredit)
Stato dei procedimenti legali	Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	Aggiuntivo (AnaCredit)
Data d'inizio dei procedimenti legali		
Dimensione dell'impresa		
Data della dimensione dell'impresa		
Numero dei dipendenti		
Totale di bilancio		
Fatturato annuo		
Principio contabile		

Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal “Regolamento AnaCredit” (cfr. *supra*), relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche si rimanda:

- alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”);
- all’*AnaCredit Manual* e ai relativi allegati disponibili sul sito della BCE¹⁴.

Mentre gli attributi comuni sono condivisi solo con gli enti che partecipano alle specifiche rilevazioni nominative, gli attributi aggiuntivi AnaCredit¹⁵ utili

¹⁴ https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.

¹⁵ Cfr. cap. “Informazioni relative agli attributi aggiuntivi utilizzati per l’acquisizione dei dati anagrafici richiesti dalla *Regulation Anacredit*” del manuale disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.



all'identificazione e alla classificazione delle controparti sono condivisi anche con tutti gli altri enti, al fine di garantire la disponibilità di un maggior numero di informazioni per la corretta identificazione anagrafica dei soggetti e contribuire al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nell'Anagrafe¹⁶.

¹⁶ Cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2.



3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

3.1 Fonti

L'Anagrafe è alimentata mediante due tipologie di fonti: le "fonti ufficiali" e le "fonti cooperative". Le prime consistono nelle informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi e albi ufficiali, e vengono definite "ufficiali" in quanto provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici. Le seconde consistono nelle informazioni trasmesse dagli enti segnalanti.

Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

3.2 Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella Tabella 3.




Tabella 3. Tipologie di soggetti: fonti di censimento

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento
Persone fisiche ¹⁷	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società residenti ¹⁸	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
Altri soggetti residenti ¹⁹	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società ed enti non residenti	Enti segnalanti e RIAD (fonte cooperativa)
Cointestazioni ²⁰	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti. Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici “comuni” indicati nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2.

Tutte le informazioni relative a persone fisiche sono censite a seguito di trasmissione degli enti segnalanti.

3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base alla tipologia di soggetto e alla disponibilità di informazioni, laddove lo stesso attributo anagrafico sia disponibile in più di una fonte.

¹⁷ Gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti residenti ed esteri sono registrati nella categoria delle persone fisiche anche se costituiti sotto forma di Ditta individuale iscritta al Registro delle imprese.

¹⁸ Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese, la classificazione del sottogruppo di attività economica è aggiornato dalle rispettive autorità di vigilanza.


¹⁹ Per i fondi comuni d'investimento la fonte ufficiale di censimento è la Banca d'Italia, per i fondi pensione è la COVIP.

²⁰ Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.



Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici sono elencate nell'




ALLEGATO II.

3.4 Gerarchia delle fonti

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali dei dati, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.



4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

4.1 Liceità del trattamento e relative finalità

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe è lecito in quanto necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Banca d'Italia quale titolare del trattamento, con precipuo riguardo alle segnalazioni ricevute in forza degli obblighi segnaletici imposti sulla base delle normative vigenti sopra richiamate, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Gli intermediari, in qualità, a loro volta, di titolari del trattamento, sono tenuti, in adempimento agli obblighi segnaletici di legge e in linea con l'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (ai sensi del quale il trattamento è lecito nella misura in cui sia necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), a raccogliere i dati delle controparti e a segnalarli alla Banca d'Italia, senza che sia quindi necessario acquisire il loro consenso; devono fornire a tali soggetti un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali sono per legge comunicati alla Banca d'Italia. Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra enti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici.

I dati contenuti nell'Anagrafe formano oggetto di diverse operazioni di trattamento da parte della Banca d'Italia, meglio descritte in seguito con riferimento alle modalità di funzionamento dell'Anagrafe. I dati vengono: raccolti tramite l'acquisizione di messaggi di censimento e variazione prodotti e inviati dalle fonti di alimentazione dell'Anagrafe; registrati in un database dedicato; organizzati e strutturati in tabelle in base alla tipologia di soggetto segnalato; conservati; modificati se errati o non aggiornati; trattati dalle strutture della Banca che utilizzano le rilevazioni nominative; consultati dagli intermediari (cfr. CAPITOLO II); comunicati agli enti segnalanti per fornire riscontro alla segnalazione effettuata; comunicati ad altri enti e autorità al ricorrere delle condizioni di legge.



4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia

Sulla base dei Protocolli d'intesa che la Banca d'Italia ha stipulato, ai sensi dell'art. 7, co. 5 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge sopra elencate (cfr. Introduzione, par. 2) ai dati contenuti nell'Anagrafe può avere accesso, in primo luogo, la UIF per effettuare le analisi di competenza dell'Unità a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In virtù delle sopra richiamate fonti normative (cfr. Introduzione, par. 2), e sulla base dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 - stipulato in forza delle disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, e in particolare dell'articolo 7, relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti), alcuni dati dell'Anagrafe possono altresì essere consultati dall'IVASS. Ciò, al fine, tra l'altro, di verificare l'esattezza e l'aggiornamento degli attributi anagrafici²¹ riferibili ai soggetti segnalati dalle imprese e dai gruppi assicurativi. L'IVASS, infatti, in qualità di autonomo titolare del trattamento e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di vigilanza sul settore assicurativo, raccoglie segnalazioni nominative relative alle imprese e ai gruppi di assicurazione e gestisce un proprio "Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi" (c.d. RIGA), nel quale i soggetti con cariche sociali e i titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali - segnalati dalle imprese e gruppi assicurativi - sono identificati con il codice censito dell'Anagrafe²². Tale registro, sviluppato come applicazione informatica

²¹ Limitatamente ai dati elencati in Tabella 1 in caso di persona fisica (ad eccezione dell'informazione sull'eredità) e quelli elencati in Tabella 2 per i soggetti diversi da persone fisiche.

²² RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. L'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia (segnatamente, Infostat) è volta a migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni utilizzate dall'IVASS per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea. La Banca d'Italia gestisce RIGA quale responsabile del trattamento, essendo stata all'uopo designata dall'IVASS che ne rimane titolare.

Con RIGA sono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese vigilate, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. RIGA a sua volta consulta - tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché di quelle giuridiche già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, al fine di consultare i dati



per conto dell'IVASS dalla Banca d'Italia – nominata a tal fine responsabile del trattamento -, prevede, fra l'altro, l'acquisizione, il controllo e l'utilizzo delle informazioni anagrafiche delle imprese assicurative, incluse quelle sui titolari di partecipazioni rilevanti, sugli esponenti aziendali e sui titolari di funzioni fondamentali.

Pertanto, al pari di quanto avviene per gli intermediari bancari e finanziari, anche l'IVASS e le imprese di assicurazione segnalanti all'IVASS hanno la possibilità di accedere al codice censito del soggetto da segnalare e, in caso di assenza del soggetto in archivio, di chiederne il censimento alla Banca d'Italia. In tal modo si persegue la finalità di arricchire l'Anagrafe²³ e di garantire una maggiore qualità dei dati relativi alle imprese di assicurazione, in linea con il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della BCE, che prevede la trasmissione alla BCE delle segnalazioni statistiche delle imprese di assicurazione per poter effettuare le analisi di competenza sulle attività finanziarie del settore assicurativo.

4.3 Correttezza e qualità dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe si fonda, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

Un requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è costituito dalla qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2)

relativi al codice censito di interesse. L'IVASS non può tuttavia apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'Anagrafe.

²³ Anche ai fini della verifica del rispetto della normativa sull'*interlocking* (art. 36, d.l. n. 201/2011) in cui sono impegnate Banca d'Italia e IVASS unitamente alla CONSOB.



4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia attraverso l'Anagrafe non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche censite.

Sia per il primo censimento, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici vengono utilizzate le fonti di alimentazione dell'Anagrafe, ufficiali e cooperative: pertanto, le operazioni svolte dalla Banca d'Italia non incidono direttamente sui diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il codice censito con il quale viene identificato un soggetto segnalato non è uno strumento di profilazione o di catalogazione in quanto non consente di risalire alla segnalazione in cui è stato utilizzato e di farne discendere dirette conseguenze dal suo trattamento.

Si rileva, altresì, che i dati trattati dalla Banca d'Italia nell'Anagrafe non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, per il cui trattamento sono invece stabiliti speciali presidi di tutela.

L'interessato conserva, con riguardo ai propri dati personali censiti nell'Anagrafe, i diritti di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR), quest'ultimo esercitabile anche in caso di errata attribuzione del codice censito. Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Le fonti ufficiali dei dati hanno peraltro valenza certificativa e pertanto, come sopra indicato, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa, ferma restando, in caso di discordanze, la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti in relazione a ciascun archivio ufficiale per far apportare le necessarie rettifiche.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe soggetti è garantito mediante l'accesso alle banche dati gestite dalla Banca d'Italia rispetto alle quali l'Anagrafe riveste carattere strumentale.



4.5. Termini di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679 (o GDPR), la Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi istituzionali per i quali esse sono raccolte, ferma restando la conservazione anche per periodi più lunghi necessaria a consentire il perseguimento delle finalità statistiche.

4.6 Misure di sicurezza

L'Anagrafe adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 GDPR e in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei dati (artt. 32-34 GDPR).

In ogni caso, il trattamento viene effettuato nella misura in cui non esorbiti da quanto necessario e strumentale per le finalità per cui è eseguito.

I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe e gli intermediari segnalanti e le altre autorità cui vengono comunicati i dati, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Le misure adottate riguardano:

- l'adozione di policy aziendali di gestione della privacy e della sicurezza informatica;
- la protezione di hardware, reti, apparecchiature o attrezzature (da minacce ambientali, accessi non autorizzati, intercettazioni);
- la gestione del ciclo di vita delle credenziali e qualità della password;
- la formazione e sensibilizzazione del personale sulla riservatezza delle informazioni;
- le misure di autenticazione e di controllo degli accessi alle risorse IT;
- la verifica periodica sui diritti di accesso ai dati, compresa la gestione della fine del rapporto lavorativo o del passaggio ad altro incarico del personale (interno ed esterno);



- la crittografia dei dati e/o l'utilizzo di protocolli per la riservatezza delle comunicazioni;
- il log degli accessi ai dati;
- il log di monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi e delle attività degli amministratori di sistema;
- la protezione dei log;
- il partizionamento dei dati e la segregazione delle reti;
- il *patching*, la protezione da software dannoso e l'aggiornamento periodico;
- il backup e procedure di ripristino dei dati;
- la limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati al trattamento;
- gli accordi di riservatezza e altre specifiche previsioni contrattuali con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

